



IGNAZIO ZAMBITO

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI PATTI

VISTA la lettera in data 25 Luglio 2016 del Rev. Don Placido Michele Giordano, Parroco della Parrocchia Santa Lucia nel comune di Mistretta, con la quale presenta la richiesta di un gruppo di laici della comunità parrocchiale di Mistretta, che hanno espresso la volontà di costituire un'associazione di fedeli con la denominazione di "*Amastra Fidelis*", allo scopo di accrescere la propria formazione cattolica e di promuovere la valorizzazione della tradizione storico-religiosa della comunità, espressa nel vasto patrimonio artistico di cui la Parrocchia S. Lucia di Mistretta dispone e nelle tradizioni che si esprimono nei vari momenti dell'anno, come feste, iniziative religiose, culturali e sociali;

IN OSSEQUIO alle indicazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II e in adempimento delle disposizioni del Codice di Diritto canonico (cann. 298-329);

TENUTO CONTO dell'Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'Assemblea Generale del 30-31 maggio 2005 e pubblicata con Decreto del Presidente della C.E.I., n. 753/05, del 1° settembre 2005, (cfr. cap. X, Le associazioni di fedeli);

AVVALENDOCI DELLA NOSTRA POTESTÀ ORDINARIA,

DECRETIAMO

1. È canonicamente eretta nella Diocesi di Patti, ai sensi dei canoni 301, 312 e ss. del Codice di Diritto Canonico, l'Associazione pubblica di fedeli laici, denominata "**Amastra Fidelis**", con sede nella Parrocchia Santa Lucia, nel comune di Mistretta (Me), Piazza Unità d'Italia n. 2.

2. È approvato, per la durata di anni cinque, rinnovabile alla scadenza, lo Statuto della medesima Associazione.

Affidiamo la vita e i passi dell'Associazione alla Madre del Signore, che per tradizione secolare i battezzati Amastratini venerano col titolo di "Madonna dei Miracoli".

Con la nostra benedizione.

Patti, dalla Casa Vescovile, 26 Luglio 2016.

Prot. N. 1585



+ Ignazio Zambito, Vescovo
(✠ Ignazio Vescovo)

Il Cancelliere .
Muslin

con allegato Statuto

Diocesi di Patti
Parrocchia S. Lucia - Mistretta (Me)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMASTRA FIDELIS"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede.

È costituita, all'interno della Parrocchia S. Lucia con sede in Mistretta, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 15 gennaio 1987, l'Associazione "*Amastra fidelis*" senza scopo di lucro ed ha sede in Mistretta nella Piazza Unità d'Italia n. 2.

Art. 2 - Scopi.

L'Associazione si propone di valorizzare tutta la tradizione storico - religiosa della comunità espressa nel vasto patrimonio storico artistico di cui la Parrocchia dispone e nelle tradizioni che si esprimono nei vari momenti dell'anno, come feste, iniziative religiose, culturali e sociali. Nello spirito del messaggio evangelico di amore, essa vuole attuare anche iniziative di solidarietà specialmente nei confronti delle categorie più svantaggiate, come famiglie in stato di indigenza, persone diversamente abili, indigenti, e di sostegno ad iniziative sociali e di sviluppo anche in favore di Paesi sottosviluppati.

Art. 3 - Organi.

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, i Gruppi di lavoro (denominati "comitati" e creati con diverse finalità), il Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Soci.

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini, residenti a Mistretta e non, che, in spirito di comunione con la Chiesa, vogliono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa nel rispetto delle norme statutarie. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Assunzione della carica di socio.

Per diventare soci, gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, sull'accoglimento della quale il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza dei propri componenti.

Art. 6 - Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione del presente statuto, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e per l'elezione degli organi direttivi.

Art. 7 - Doveri dei soci.

I soci partecipano alla vita dell'Associazione:

- a) rispettando le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvati;
- b) versando la quota annuale di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascun anno e, per la prima volta, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo;
- c) partecipando alle riunioni dell'assemblea dei soci;
- d) collaborando alle attività che l'Associazione promuove.

Art. 8 - Perdita della carica di socio.

La qualità di socio si perde per una delle seguenti cause:

- a) decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) esclusione del socio deliberata dall'assemblea per gravi motivi,
- c) dimissione o morte del socio.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'assemblea dei soci è sovrana e potrà essere ordinaria o straordinaria.

Art. 10 - Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente) e delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina dell'organo amministrativo, il quale, per la prima volta, sarà nominato nell'atto costitutivo;
- c) nomina dei revisori dei conti, i quali, per la prima volta, saranno nominati nell'atto costitutivo;
- d) deliberazione su ogni questione che il Consiglio Direttivo proporrà;
- e) deliberazione su ogni questione che ciascuno dei soci vorrà proporre.

Art. 11 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria si riunisce quando interviene qualcuna delle presenti condizioni:

- a) variazioni dello statuto; b) cessazione dell'attività e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c) nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

La convocazione avviene attraverso i nuovi mezzi telematici almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza. L'avviso di convocazione riporterà la sede, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno. Nello stesso avviso, potrà essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. L'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci con richiesta motivata. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale. In prima convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualora sia presente almeno la maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

In assenza di convocazione o in caso di convocazione irregolare, l'assemblea sarà validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e gli amministratori.

TITOLO IV - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 13 - Amministrazione dell'Associazione.

L'associazione viene amministrata da un Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci e si compone di un numero di membri che va da tre ad undici, a seconda del numero dei soci, dei quali almeno un terzo deve essere costituito da soci emigrati (o non residenti a Mistretta). Per la prima volta, la composizione e la nomina del Consiglio Direttivo avviene in seno all'atto costitutivo.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono rispettare le caratteristiche richieste dagli articoli 4 e seguenti del presente statuto per rivestire la qualifica di socio e decadono dalla loro carica nei casi previsti dall'art. 8 dello statuto, oltreché per la perdita del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e, decorso detto termine, comunque fino alla convocazione dell'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere confermati per una sola volta. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate.

Art. 15 - Organi, convocazione e delibere del Consiglio Direttivo.

Il presidente del Consiglio Direttivo è, per statuto, il Parroco pro tempore.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice presidente, per l'intera durata del mandato.

Per la prima volta, il vice presidente è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato, su iniziativa del presidente o di uno dei consiglieri, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante i mezzi telematici ritenuti idonei. In ogni caso, il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno per predisporre il bilancio preventivo

e il bilancio consuntivo d'esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, esclusi quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attività ad uno dei suoi membri.

Art. 17 - Rappresentanza dell'Associazione.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e a qualunque autorità amministrativa o giudiziaria, spettano al presidente e, in assenza o impedimento anche giuridico, al vice presidente.

TITOLO V - I COMITATI

Art. 18 - I comitati.

In base alle varie attività che si intendono perseguire (organizzazione convegni, attività sociali, feste), il Consiglio Direttivo, con l'approvazione del parroco pro tempore, nomina un gruppo di lavoro, denominato comitato, che ha lo scopo di attuare l'iniziativa programmata.

Art. 19 - Organizzazione del comitato.

Il comitato nominato dura in carica per un massimo di tre anni e può essere confermato una sola volta. Esso si occupa della organizzazione di tutte le iniziative necessarie in occasione dei tradizionali festeggiamenti religiosi e civili, svolti nei giorni previsti e fissati dalla storia e dalla tradizione, con particolare attenzione al coinvolgimento della popolazione nella partecipazione alle manifestazioni.

La presidenza del comitato spetta di diritto al parroco e le altre cariche del comitato vengono conferite mediante voto elettivo dei membri scelti per il comitato. La responsabilità giuridica delle varie manifestazioni ricade sul presidente e, in solido, sugli altri membri del comitato.

Il comitato ha il compito di formulare un programma adeguato all'iniziativa proposta e di reperire i fondi necessari per l'attività da svolgere mediante: a) stanziamento da parte dell'Associazione; b) raccolta di offerte presso le abitazioni delle famiglie, davanti la Chiesa o nei luoghi all'uopo autorizzati; c) sponsorizzazioni; d) lotterie, pesche di beneficenza, tombole.

Per ogni offerta o contributo raccolto, i membri del comitato devono rilasciare relativa ricevuta, staccata da appositi bollettari a matrice, conservando quest'ultima in archivio. Eventuali rimanenze attive devono essere devolute all'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità.

Il comitato è tenuto a presentare al Parroco e al Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro il mese successivo alla manifestazione, il resoconto dettagliato e documentato delle offerte ricevute (dai fedeli o da altre fonti) e delle spese sostenute per le varie manifestazioni. Tale resoconto dettagliato sarà conservato nell'archivio parrocchiale e dell'Associazione a disposizione dei fedeli che ne volessero prendere visione.

Art. 20 - Membri dei comitati.

I membri dei comitati possono essere nominati tra i soci dell'Assoc. o tra coloro che abbiano le caratteristiche di onorabilità e professionalità ritenute idonee al perseguimento delle finalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SCRITTURE

Art. 21 - Scritture da predisporre.

L'Associazione deve dotarsi del libro dei verbali inerente alle sedute dei propri organi; deve tenere e conservare adeguatamente le scritture contabili richieste dalla legge ai fini della validità e della correttezza del proprio operato e, in particolare, il libro dei soci, il libro giornale, il libro inventario e il libro cassa; deve, inoltre, predisporre un libro verbale e un libro contabile proprio di ciascun comitato nominato.

TITOLO VII - I REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - I Revisori dei conti.

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre membri, che possono essere scelti anche fra i soci dell'Associazione, ma non fra i componenti del Consiglio Direttivo, e che restano in carica per un triennio. I revisori dei conti possono partecipare alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I revisori dei conti vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci.

TITOLO VIII - SEDI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 - Sedi.

Oltre alla sede principale sita in Mistretta nella Piazza Unità d'Italia n. 2, si possono istituire sedi periferiche dell'Associazione nei posti dove c'è un congruo numero di emigrati attivamente impegnati a promuovere le iniziative proposte.

TITOLO IX - FINANZE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 24 - Entrate dell'Associazione e patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse economiche dell'Associazione rappresentate dalle quote associative, da contributi di persone ed enti, da rimborsi, da sovvenzioni, da donazioni o lasciti di terzi o di associati, dagli utili derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, dalle eccedenze di bilancio che saranno destinate ad incremento del patrimonio con delibera dell'assemblea degli associati che approva il bilancio. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge o dall'autorità di controllo.

Art. 25 - Bilancio di esercizio.

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'organo amministrativo redige un progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile dello stesso anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'organo amministrativo redige un progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Tali progetti di bilancio, corredati di una relazione illustrativa dei fatti più significativi della programmazione e della gestione dell'esercizio, devono essere trasmessi ai revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea di approvazione del bilancio.

Il bilancio deve essere liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione nei sette giorni precedenti la data dell'assemblea di approvazione dello stesso.

Art. 26 - Pubblicità del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio verrà trascritto nel libro inventario tenuto ai sensi di legge, che sarà liberamente consultabile dai soci in regola con il pagamento delle quote associative, previa presentazione di apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il bilancio di esercizio sarà altresì pubblicato secondo quanto previsto dalla legge o dall'Autorità di controllo.

TITOLO X - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.


Art. 28 - Devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto in favore della Parrocchia Santa Lucia con sede in Mistretta o di altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o per fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme di legge in materia e delle procedure di legge.

Patti, dalla Casa Vescovile, 26 Luglio 2016.

Allegato al Decreto N. 1585 in pari data

Il Cancelliere,
Meslin



+ Ignazio Zambito, Vescovo
(✕ Ignazio Zambito)
Vescovo